

Titolo

Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – sanzione – penalizzazione di punti in classifica – società – penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascun incontro - ammenda di euro 100,00 - applicazione cumulativa delle sanzioni per ciascuna violazione – settore dilettantistico – risultati contrastanti con il senso di giustizia - numero delle gare superiore a 5 – sanzione - determinazione

Descrizione

Il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d'appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022- 2023, n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024). Nella decisione n. 67, che rappresenta il *leading case* in materia ed è stata resa all'esito di una dettagliata disamina della questione, le Sezioni unite hanno affermato il principio che *"la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di € 100,00, per ciascun incontro"*. A tale principio generale, tuttavia, le Sezioni unite hanno introdotto alcuni correttivi in quanto *"la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative"*. Pertanto, alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, le Sezioni unite hanno ritenuto congruo che *"(i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30; (ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove ... la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso"*.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 134/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

dell'art. 11, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0134 CFA del 28 giugno 2024 (PFI/A.S.D. Città di Gela/Sig. Pietro Bellomo)